

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 07/07/2004 n. 2277
legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.1, 20.1

Condizione indispensabile perché l'Amministrazione possa invitare un concorrente a regolarizzare o a completare documenti o dichiarazioni è l'equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o da chiarire, data l'esigenza di rispettare la "par condicio". Da ciò consegue che, in presenza di una prescrizione chiara della "lex specialis" e dell'inosservanza di essa da parte di un'impresa concorrente, l'invito alla regolarizzazione o al completamento costituirebbe violazione della "par condicio". Secondo un consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento (che non può, pertanto, essere in alcun modo disattesa). Quindi, qualora il bando commini espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, la P.A. è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, senza alcuna possibilità di valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza l'Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando. Solo quando l'inosservanza di una regola di gara sia sprovvista di sanzione o quando quest'ultima non si riveli chiaramente riferibile a quella deve escludersi qualsiasi obbligo, discendente dal bando, di esclusione dell'offerta irregolare e la disamina della legittimità della gara andrà condotta in coerenza con il c.d. criterio teleologico e secondo il diverso principio del favor participationis.